

# **COMUNE DI TREVIOLO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(D.L. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE NR. 44 DEL 30 SETTEMBRE 1995

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Treviolo, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

#### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E TARIFFE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

La Giunta Municipale delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dall'anno successivo.

Qualora non modificate entro il predetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

A norma dell'art. 2 del D.L. 15.11.1993 n. 507, il Comune di Treviolo rientra nella 5<sup>a</sup> classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

## **CAPO II**

### **PUBBLICITA'**

#### **ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA IMPOSTA E DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO.**

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

#### **ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

#### **ART. 7 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA**

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

#### **ART. 8 - AUTORIZZAZIONI**

E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);
- diffusione sonora da posto fisso;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati.

Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate dal Sindaco, previo parere degli uffici competenti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate dal soggetto di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Responsabile del procedimento, entro 3 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi ed in base a propria autonoma valutazione, ad uno o più uffici competenti ad esprimere parere.

I pareri eventualmente non espressi entro la metà del termine del procedimento, si intendono acquisiti come favorevoli.

Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi a partire dalla comunicazione dell'ufficio Edilizia Privata fino all'espressione di detto parere.

Responsabile del procedimento relativo alle autorizzazioni di pubblicità è l'Unità Funzionale Tributi.

Per tutte le forme pubblicitarie eseguite in forma ambulante, è richiesto il parere della Polizia Municipale.

#### **ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI**

La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere presentata al Sindaco, in tre copie di cui una in carta legale, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:

- n. 3 disegni del mezzo pubblicitario in scala adeguata tale da individuarne tutti gli elementi essenziali.
- n. 3 fotografie a colori formato 13x18 della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario.
- n. 3 disegni del prospetto della facciata dell'edificio con inserito in scala il mezzo pubblicitario richiesto (solo per le vie e piazze comprese nelle zone "A - Vecchio nucleo" del Piano Regolatore Generale).
- n. 3 copie della descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi.
- n. 3 estratti di mappa in scala 1:2000 con indicata l'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 15 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.

#### **ART. 10 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA**

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

#### **RT. 11 - DICHIARAZIONE DI IMPOSTA**

soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.

La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### **ART. 12 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a L. 500, o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

#### **Art.13 - PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE**

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico Comunale ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art.14 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b). per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche , sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Art.15 - ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di

- mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione, o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, D.Lgs. 507/93;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

#### **ART. 16 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.

#### **ART. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli in genere è corrisposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, con le modalità della pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.

E' fatto obbligo all'utente di curare che la ricevuta di pagamento, eventualmente anche in copia fotostatica, si trovi sempre in dotazione di ciascun veicolo e sia esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **ART. 18 - PUBBLICITA' VIARIA, STRISCIONI, STENDARDI**

La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni stessi vanno applicati.

Gli striscioni dovranno essere installati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 1.3.1991 e successive modificazioni), ed è comunque vietata a meno di cento metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti al culto.

Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso, anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

#### **ART. 19 - RIMBORSI**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale dovrà provvedere nel termine di NOVANTA GIORNI il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 20 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

## **CAPO III**

### **PIANO GENERALE**

#### **ART. 21 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche necessarie, attenendosi ai criteri generali di cui al presente articolo.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano in:

##### **1) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO**

Si intendono tali le scritte, le insegne, le targhe e simili luminose o non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

I mezzi pubblicitari di cui sopra potranno essere frontali o a bandiera e dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione dei mezzi di cui sopra in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Le insegne a bandiera sporgenti in tutto o in parte su suolo pubblico, collocate in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi, dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt. 4.50 dal bordo inferiore, quelle collocate in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiedi devono avere un'altezza dal marciapiede di almeno mt. 3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenute a non meno di 50 cm. dal filo del marciapiede.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera, quando sporgono dal muro o da altro supporto;
- b) frontali, quando collocati su muro;
- c) a giorno, quando collocati su tetti, pensiline, cancelli, paline.

##### **2) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON D'ESERCIZIO**



Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitarie o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

I mezzi di cui sopra potranno essere frontali a parete o bifacciali su impianto.

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

La cartellonistica stradale si classifica a secondo della sistemazione in:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati mono o bifacciali.

## **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART. 22 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 300.

Il venti per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

### **ART. 23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

### **ART. 24 - MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA**

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "OTTO FINO A DODICI FOGLI" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **ART. 25 - PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

## **ART. 26 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 27;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

## **ART. 27 - ESENZIONE DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **ART. 28 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "SPAZI DISPONIBILI" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con

l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune o il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

#### **ART. 29 - AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

#### **ART. 30 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

#### **ART. 31 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:

A) **STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI**  
(100X140 - 200X140):

Impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.

B) **TABELLE MURALI:**

Impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli stendardi.

C) **TRESPOLI:**

Impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.

Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

#### D) POSTERS:

Impianto di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

### **ART. 32 - IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI PRIVATI**

I soggetti privati di cui al presente articolo sono autorizzati ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

A tal fine lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 43 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.

I preindicati soggetti privati sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) installare a propria cura e spese gli impianti;
- b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;
- c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine alla tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;
- d) corrispondere oltre all'imposta sulla pubblicità ed alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuta, anche un canone di concessione;
- e) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;
- f) rendersi responsabili verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

L'installazione dei suddetti impianti viene concessa per il periodo massimo di 5 (cinque) anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito,

fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

L'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di cui si tratta viene determinata dal Piano Generale della Pubblicità, che dovrà anche disporre in merito al riordino degli impianti esistenti.

Responsabile del procedimento per l'assegnazione degli spazi da destinare all'affissione diretta è l'Unità Funzionale Tributi.

## **CAPO V**

### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

#### **ART. 33 - SANZIONI TRIBUTARIE**

Per l'omessa denuncia o infedele dichiarazione di cui all'art. 11 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

#### **ART. 34 - INTERESSI**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

#### **ART. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Comune o il Concessionario del servizio, se il servizio è in concessione, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si

osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura degli interessati, su disposizione dell'agente incaricato, che ha contestato le relative infrazioni ed entro il termine dallo stesso stabilito. In caso di inadempienza, il Servizio Affissioni, su conforme ordinanza del Sindaco nella quale saranno fissati i termini, procede alla rimozione degli impianti e del materiale pubblicitario, indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra, il Servizio Affissioni deve effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione delle affissioni abusive, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Detto materiale, che va custodito a cura del Comune, può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese dovute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

In caso contrario, il Comune procede alla vendita all'asta del materiale stesso, il cui ricavato viene incamerato fino alla concorrenza del proprio credito, mentre l'eventuale eccedenza viene restituito all'avente diritto.

Nel caso di asta deserta, il materiale diviene proprietà del Comune.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**



## **ART. 36 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **ART. 37 - ABROGAZIONE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

E' abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n.4 del 5 marzo 1973.

## **ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1996.

## INDICE

□ □

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI □

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione e tariffe
- Art. 3 Classificazione del Comune

□ □

### CAPO II

#### PUBBLICITA'

- Art. 4 Presupposto della imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico
- Art. 5 Soggetto passivo
- Art. 6 Modalità di applicazione della imposta
- Art. 7 Maggiorazioni e riduzioni d'imposta
- Art. 8 Autorizzazioni
- Art. 9 Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti
- Art. 10 Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 11 Dichiarazione di imposta
- Art. 12 Pagamento dell'imposta
- Art. 13 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 14 Riduzione dell'imposta
- Art. 15 Esenzione dall'imposta
- Art. 16 Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 17 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 18 Pubblicità viaria, striscioni e stendardi
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Procedimento esecutivo

□ □

### CAPO III

#### PIANO GENERALE

- Art. 21 Piano generale degli impianti

### CAPO IV

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI □

- Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 Maggiorazione della tariffa
- Art. 25 Pagamento del diritto
- Art. 26 Riduzione del diritto
- Art. 27 Esenzione dal diritto
- Art. 28 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 29 Affissioni di urgenza, festive e notturne
- Art. 30 Procedimento esecutivo
- Art. 31 Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 32 Impianti per affissioni dirette da parte di privati

## **CAPO V**

### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

Art. 33 Sanzioni tributarie

Art. 34 Interessi

Art. 35 Sanzioni amministrative

### **CAPO VI** **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 Pubblicità del Regolamento

Art. 37 Abrogazione

Art. 38 Entrata in vigore